



**ACCORDO PER LA CREAZIONE DI UN FONDO PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI AL PERSONALE
TECNICO - AMMINISTRATIVO**

Il giorno 8 luglio 2013, presso la sede del Rettorato dell'Università degli Studi di Firenze, si sono riunite le parti negoziali così composte:

L'Università degli Studi di Firenze rappresentata dalla Delegata del Rettore alle Relazioni Sindacali Dott.ssa Maria Paola Monaco e dal Direttore Generale Dott. Giovanni Colucci

e

le Rappresentanze Sindacali Unitarie nella persona della Coordinatrice Dott.ssa Monica Piccini

e

le Organizzazioni Sindacali di Ateneo

PREMESSO che i criteri generali per l'istituzione e la gestione delle attività socio-assistenziali per il personale, di cui all'art. 60 del CCNL comparto Università siglato il 16/10/2008 sono oggetto di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera m);

PREMESSO che il citato art. 60, al comma 5, testualmente dispone: "*Le Amministrazioni nell'ambito delle proprie disponibilità, possono attivare iniziative a favore dei lavoratori, anche attraverso il loro contributo, da definirsi in sede di contrattazione integrativa, come convenzioni in materia di trasporti, assistenza sanitaria, istituzioni di asilo nido e sussidi economici*";

VISTO il protocollo d'intesa sottoscritto da Regione Toscana, ANCI ed Università di Firenze, Pisa e Siena in data 16.11.2011, che definisce l'ISEE come lo strumento regolamentato più valido e realistico di misurazione economica del nucleo familiare;

PRESO ATTO dello stanziamento di bilancio per l'erogazione di sussidi al personale tecnico amministrativo, determinato per l'anno 2013 in Euro 200.000, imputati al capitolo F.S. 1.02.10.04 rubricato "Altre spese per il personale", eventualmente incrementabile previa delibera del Consiglio di Amministrazione;

LE PARTI CONGIUNTAMENTE CONCORDANO

Art. 1

Il presente accordo si applica a tutto il personale tecnico amministrativo non dirigente dell'Università degli Studi di Firenze con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.
L'erogazione del sussidio è effettuata al verificarsi delle fattispecie previste al successivo art. 3, debitamente documentate dagli interessati e non coperte da altri sussidi.

Art. 2

Le fattispecie che danno titolo all'erogazione del sussidio sono:

- A) Decesso di un familiare, fino al secondo grado di parentela, del dipendente;

- B) Malattie di particolare gravità, croniche o invalidanti con necessità di assistenza e cura non coperte o parzialmente coperte da contribuzione socio-sanitaria;
- C) Spese mediche di tipo specialistico, comprese protesi di qualsiasi genere, cure dentarie, riabilitative;
- D) Spese relative ad asili nido.

Art. 3

Lo stanziamento di bilancio è ripartito tra le varie fattispecie nel modo seguente:

- A) Decesso di un familiare, fino al secondo grado di parentela, del dipendente: 5%;
- B) Malattie di particolare gravità, croniche o invalidanti con necessità di assistenza e cura non coperte o parzialmente coperte da contribuzione socio-sanitaria: 25%;
- C) Spese mediche di tipo specialistico, comprese protesi di qualsiasi genere, cure dentarie, riabilitative: 60%;
- D) Spese relative ad asili nido: 10%.

Il sussidio verrà corrisposto al lavoratore per spese sostenute per lui medesimo o per figli a carico. Qualora, nel caso in cui per una o più delle predette fattispecie non dovessero pervenire richieste di sussidio o se pervenissero per una somma totale di rimborso inferiore a quella allocata, si procederà alla ripartizione degli stanziamenti residui in base ai parametri percentuali di cui al comma precedente.

Art. 4

L'erogazione ai dipendenti dei sussidi per le fattispecie di cui all'art 3 avverrà sulla base di apposite graduatorie redatte da una Commissione, nominata dal Direttore Generale, secondo i seguenti criteri di preferenza:

1. situazione economica più sfavorevole, risultante dalla certificazione ISEE;
2. non aver fruito, nel precedente anno, della erogazione di altri sussidi di natura analoga o similare;

L'importo erogato, suddiviso per tipologia, verrà comunicato alle RSU e alle OO.SS. per l'informazione successiva ai sensi dell'art.6 comma 4 del C.C.N.L. 2006-2009.

Art. 5

Le fattispecie che danno titolo all'erogazione del sussidio sono:

- A) Decesso di un familiare, fino al secondo grado di parentela, del dipendente: fino ad un massimo di Euro 700 per un valore ISEE fino a 36 mila euro e fino ad un massimo di Euro 350 per un valore ISEE superiore a 36 mila euro, ma non superiore a 70 mila;
- B) Malattie di particolare gravità, croniche o invalidanti con necessità di assistenza e cura non coperte o parzialmente coperte da contribuzione socio-sanitaria: fino ad un massimo di Euro 1000 per un valore ISEE fino a 36 mila euro e fino ad un massimo di Euro 500 per un valore ISEE superiore a 36 mila euro, ma non superiore a 70 mila;
- C) Spese mediche di tipo specialistico, comprese protesi di qualsiasi genere, cure dentarie, riabilitative: fino ad un massimo di Euro 700 per un valore ISEE fino a 36 mila euro e fino ad un massimo di Euro 350 per un valore ISEE superiore a 36 mila euro, ma non superiore a 70 mila;
- D) Spese relative ad asili nido: fino ad un massimo di Euro 700 per un valore ISEE fino a 36 mila euro e fino ad un massimo di Euro 350 per un valore ISEE superiore a 36 mila euro, ma non superiore a 70 mila.

Ciascun dipendente può presentare annualmente domanda di sussidio per una soltanto delle tipologie previste, anche a fronte di più fatture/ricevute fiscali esibite.


Fermo restando quanto previsto all'art. 3, ultimo comma del presente accordo, eventuali ulteriori importi residui saranno accantonati sul capitolo di pertinenza del bilancio di previsione dell'anno successivo come voce variabile.

Le modalità di erogazione dei sussidi saranno oggetto di un regolamento redatto dall'amministrazione di concerto con le RSU e le OO.SS. di Ateneo.

Il presente accordo si applica a decorrere da gennaio 2013.

ABY W
JP


W WP
f.2011

 f.2011


Le parti si riservano di rivedere il contenuto del presente accordo negli anni successivi.

La delegazione di parte pubblica

Delegata del Rettore alle Relazioni Sindacali
Dott.ssa Maria Paola Monaco




Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Colucci




Le Rappresentanze Sindacali Unitarie dell'Ateneo,

nella persona della coordinatrice dell'RSU
Dott. Monica Piccini




Le Organizzazioni Sindacali di Ateneo,

CISL-UNIVERSITA'
nella persona del segretario Dott.ssa Cristina Tosti Guerra




CONFSAL federazione SNALS Università/CISAPUNI
nella persona del coordinatore Dott. Andrea Innocenti

FLC/CGIL
nella persona del segretario Dott. John Witmer Gilbert



UIL RUA
nella persona del segretario Sig. Alessandro Fusco



CSA della CISAL Università
nella persona del delegato Sig. Lorenzo Bocciolesi

DICHIARAZIONE A VERBALE


Pur riconoscendo che l'applicazione dell'art 60 del CCNL e il relativo stanziamento di risorse economiche è ascrivibile ad una positiva attenzione dell'Amministrazione nei confronti delle esigenze del personale tecnico-amministrativo e della grande condizione di disagio della categoria e del paese, la RSU, la FLC-CGIL, la UIL RUA, la CONFSAL Federazione SNALS Università / CISAPUNI intendono sottolineare come la sottoscrizione di tale accordo non soddisfa le legittime attese dei lavoratori stessi e delle rappresentanze sindacali citate di una efficace risposta al sempre più pesante attacco al potere d'acquisto dei salari, dovuto alle politiche dei governi succedutisi negli ultimi anni. La modalità di corresponsione in forma selettiva e a domanda di sussidi economici erogati solo ad una parte di lavoratori è infatti purtroppo altra cosa rispetto agli istituti predisposti a garanzia dei diritti fondamentali sia di lavoratori che di cittadini.

8 luglio 2013


RSU



FLC-CGIL



UIL RUA



CONFSAL Federazione SNALS Università / CISAPUNI

